

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo costante limitato e capitale decrescente

# Casomai formula su misura



IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA. I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI, CON L'OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPRENSIONE DEI PASSAGGI PIÙ COMPLESSI.



Ultimo aggiornamento  
02/01/2025



# Indice

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Definizioni .....                                                                   | 3  |
| <b>Che cosa è assicurato / quali sono le prestazioni?</b> .....                     | 4  |
| Art. 1 Oggetto del contratto .....                                                  | 4  |
| Art. 2 Prestazione .....                                                            | 4  |
| <b>Che cosa non è assicurato?</b> .....                                             | 4  |
| Art. 3 Persone non assicurabili .....                                               | 4  |
| <b>Ci sono limiti di copertura?</b> .....                                           | 4  |
| Art. 4 Esclusioni e limitazioni .....                                               | 4  |
| <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> .....                          | 6  |
| Art. 5 Dichiarazioni .....                                                          | 6  |
| Art. 6 Richieste di pagamento a Genertel .....                                      | 7  |
| <b>Quando e come devo pagare?</b> .....                                             | 8  |
| Art. 7 Piano di versamento dei premi .....                                          | 8  |
| Art. 8 Mezzi di versamento del premio .....                                         | 8  |
| Art. 9 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione .....            | 9  |
| Art. 10 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione .....              | 9  |
| <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> .....                         | 9  |
| Art. 11 Durata .....                                                                | 9  |
| Art. 12 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....                        | 9  |
| <b>Come posso recedere dal contratto?</b> .....                                     | 10 |
| Art. 13 Recesso .....                                                               | 10 |
| <b>Sono previsti riscatti e riduzioni? SÌ NO</b> .....                              | 10 |
| Art. 14 Riscatto e riduzione .....                                                  | 10 |
| <b>Quali costi devo sostenere?</b> .....                                            | 10 |
| Art. 15 Costi .....                                                                 | 10 |
| <b>Altre disposizioni applicabili al contratto</b> .....                            | 10 |
| Art. 16 Beneficiario .....                                                          | 10 |
| Art. 17 Cessione, pegno e vincolo .....                                             | 11 |
| Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità .....                               | 11 |
| Art. 19 Foro competente .....                                                       | 11 |
| Art. 20 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali ..... | 11 |
| Art. 21 Rinvio alle norme di legge .....                                            | 11 |
| <b>Allegato 1</b> .....                                                             | 12 |
| <b>Allegato 2</b> .....                                                             | 15 |



## Definizioni

Definiamo i principali termini utilizzati:

› **Appendice**

Documento che è parte integrante del contratto, emesso insieme o in seguito, per modificarne alcuni aspetti concordati tra Genertel e il contraente o per legge.

› **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

› **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

› **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione impegnandosi al versamento dei relativi premi.

› **Data di decorrenza**

Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali..

› **Età assicurativa**

È l'età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a 6 mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (ES. 34 anni e 5 mesi e 28 giorni =34 anni; 34 anni e 6 mesi =35 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

› **Polizza**

Documento che prova il contratto di assicurazione.

› **Proposta di assicurazione**

Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertel la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

› **Premio**

Importo che il contraente versa a Genertel.

› **Questionario finanziario**

Modulo costituito da domande sulla situazione patrimoniale e reddituale dell'assicurato con la finalità di valutare se la copertura richiesta è coerente con la situazione finanziaria dell'assicurato.

› **Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e tabagico dell'assicurato che Genertel utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

› **Recesso**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

› **Ricorrenza annuale del contratto**

Anniversario della data di decorrenza.



» CHE COSA È  
ASSICURATO / QUALI  
SONO LE PRESTAZIONI?

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

CASOMAI FORMULA SU MISURA prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), Genertel paga al beneficiario (→ Definizioni) una **prestazione decrescente** in Euro in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni) entro la scadenza del contratto.

**Art. 2 - Prestazione**

Il capitale assicurato iniziale, scelto dal contraente entro il limite di Euro 1.500.000,00 ed indicato in polizza (→ Definizioni), decresce annualmente, per l'intera durata del contratto, di un ammontare ottenuto riducendo il capitale in vigore nel periodo annuale precedente di un importo pari al capitale iniziale diviso per il numero complessivo di anni della durata contrattuale.

**Esempio decrescita capitale**

Capitale iniziale: Euro 200.000,00

Durata contratto: 20 anni

Riduzione annua di capitale: 10.000

Capitale al secondo anno di copertura: Euro 190.000,00

Capitale al terzo anno di copertura: Euro 180.000,00

Capitale al quarto anno di copertura: Euro 170.000,00

.....

Capitale al diciannovesimo anno di copertura: Euro 20.000,00

Capitale al ventesimo e ultimo anno di copertura: Euro 10.000,00

Il capitale assicurato decrescente può rispondere anche all'esigenza di copertura correlata ad eventuali impegni finanziari assunti con mutui o finanziamenti; al riguardo si precisa tuttavia che la regola di decrescita del capitale non è correlata al piano di ammortamento di un eventuale mutuo o finanziamento: pertanto, il capitale decrescente può non coincidere con l'ammontare del debito residuo gravante sul contraente.

Il capitale assicurabile massimo senza visita medica è di Euro 250.000,00.

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Genertel a fronte dell'assicurazione prestata.

Il contratto prevede l'applicazione di due diverse tariffe, in funzione del consumo o meno di tabacco da parte dell'assicurato:

- **tariffa V5D NF WEB** (per non fumatori)
- **tariffa V5D WEB** (per fumatori)

A parità di prestazione la tariffa non fumatori è premiante perché prevede un costo più basso rispetto alla tariffa fumatori.

L'assicurato è considerato **non fumatore** se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigaretta elettronica, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del questionario
- o
- ha smesso di fumare, non l'ha fatto in seguito a consiglio medico a fronte di patologia.

Pertanto, è considerato **fumatore** chi non rientra nella predetta definizione.

» CHE COSA NON È  
ASSICURATO?

**Art. 3 - Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni compiuti o un'età assicurativa (→ Definizioni) superiore a 78 anni.



#### Art. 4 - Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

##### Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
- b) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- c) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- d) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- e) partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- f) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- g) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica. È inclusa la copertura se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- h) incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto;
- i) sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, free-climbing, rooftopping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare).

Salvo deroghe espressamente accordate da Genertel e che potrebbero prevedere un aumento di premio, è inoltre escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- j) pratica delle seguenti attività sportive:
  - sport motoristici (automobilismo e motociclismo) praticati a qualsiasi livello;
  - pratica solo a livello professionistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, muay thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
  - paracadutismo o sport aerei in genere praticati a qualsiasi livello;
  - immersioni subacquee in apnea; non in apnea superiori a 40 m; in grotte, relitti o caverne;
  - arrampicata pari o superiore al 6° grado o oltre i 4000 m o in solitaria; spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; sci alpinismo in solitaria; sci o snowboard acrobatico e/o estremo;
  - speleologia;
  - tuffi da altezza superiore a 10 m;
  - nuoto in mare aperto (come ad esempio traversate di tratti di mare da costa a costa, nuoto durante attraversate transoceaniche,...);
  - motonautica praticata a qualsiasi livello;
  - vela transoceanica;
- k) pratica delle seguenti attività professionali:
  - attività che comporta contatti con sostanze esplosive, infiammabili, tossiche o corrosive;
  - elettricista di impianti industriali;
  - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
  - lavori su impalcature, ponteggi o tetti di altezze superiori a 15 m;
  - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
  - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile che non svolgono solamente mansioni d'ufficio;
  - aviazione (esclusi membri equipaggio compagnie aeree di linea);
  - attività subacquea in genere;
  - guardia giurata che non svolge solamente mansioni d'ufficio;
  - guida veicoli superiori a 35 q di peso (esclusi autisti di autobus/pullman).



### Limitazioni

Nei primi 3 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio, avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite (compreso Covid-19), encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso dell'assicurato, Genertel restituisce ai beneficiari i premi versati al netto dei costi di cui all'art. 15 e delle imposte.

La carenza viene eliminata se l'assicurato si sottopone a visita medica, accettandone modalità e oneri per l'esecuzione.

### › CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

#### Art. 5 - Dichiarazioni

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla valutazione da parte di Genertel dello stato di salute dell'assicurato, che deve compilare un **questionario sanitario** (→ Definizioni).

In caso di capitale assicurato superiore a Euro 750.000,00, l'assicurato deve compilare anche un **questionario finanziario** (→ Definizioni).

Genertel verifica per ciascun assicurato la presenza di altri contratti di puro rischio stipulati con Genertel stessa. Se il cumulo di capitale assicurato per decesso è:

- superiore a Euro 250.000,00, vengono richiesti approfondimenti sanitari;
- superiore a Euro 750.000,00, viene richiesta anche la compilazione del questionario finanziario.

Per la copertura di alcune professioni e/o attività sportive svolte, è prevista la compilazione da parte dell'assicurato di un **questionario professionale e/o sportivo**.

Ai fini di un'esatta valutazione del rischio da parte di Genertel, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Genertel non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Genertel stessa ha diritto:

A. quando esiste dolo o colpa grave<sup>1</sup>:

1. di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
2. di rifiutare qualsiasi pagamento se l'evento assicurato si verifica prima che sia decorso il termine indicato;

B. quando non esiste dolo o colpa grave<sup>2</sup>:

1. di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
2. di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che

<sup>1</sup> Art. 1892 del Codice Civile.

<sup>2</sup> Art. 1893 del Codice Civile.



sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, se l'evento assicurato si verifica prima che Genertel abbia conosciuto il vero stato delle cose o abbia dichiarato di voler recedere dal contratto.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

**Se l'assicurato, dichiaratosi non fumatore al momento della sottoscrizione, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o il contraente è tenuto a darne comunicazione scritta entro 30 giorni a Genertel.** In tal caso Genertel applica un sovrappremio.

In caso di decesso, Genertel verifica l'effettivo persistere dello stato di non fumatore dell'assicurato, che deve preventivamente consentire a Genertel tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Se Genertel verifica lo stato di fumatore dell'assicurato, senza che la Stessa abbia ricevuto comunicazione in merito o prima che, informata del nuovo stato di fumatore, abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, la prestazione è ridotta come al punto B.2 sopra.

Ai sensi di legge<sup>3</sup> eventuali **cambiamenti di attività sportiva**, indicati all'art. 4, **devono essere comunicati dall'assicurato o dal contraente per iscritto a Genertel** affinché questa, entro 15 giorni, possa dichiarare al contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti dell'assicurazione;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se Genertel comunica l'intenzione di voler modificare il contratto come ai punti b) e c), il contraente entro i 15 giorni successivi deve dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione, l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza dell'ultima annualità per la quale è stato versato il premio.

La mancata pronuncia del contraente nel termine sopra indicato equivale all'accettazione della modifica comunicata da Genertel.

In deroga all'art.1926 del Codice Civile non devono essere comunicati eventuali cambiamenti di professione svolta dall'assicurato e che possano aggravare il rischio assunto da Genertel. In caso di decesso causato dallo svolgimento di una professione pericolosa intrapresa successivamente alla stipula, l'assicurazione è comunque operante.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertel lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertel, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

#### **Art. 6 - Richieste di pagamento a Genertel**

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta<sup>4</sup> a Genertel accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti);

<sup>3</sup> Art. 1926 del Codice Civile.

<sup>4</sup> La comunicazione va inviata a Genertel S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.



- coordinate bancarie del conto corrente di ciascun beneficiario su cui effettuare il pagamento<sup>5</sup>;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci: dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Genertel ([www.genertel.it](http://www.genertel.it)).

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**<sup>6</sup>:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato;
- se il decesso è dovuto a una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e verbale dell'autopsia se eseguita, in caso di procedimento penale copia degli atti più significativi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>7</sup>, da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
  - che il testamento è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
  - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Genertel si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie. Genertel esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

#### › QUANDO E COME DEVO PAGARE?

#### **Art. 7 - Piano di versamento dei premi**

CASOMAI FORMULA SU MISURA prevede il versamento, in rate anticipate per un numero predefinito di anni (indicato in polizza) inferiore alla durata del contratto scelta dal contraente e commisurato a questa, di una successione di premi di importo costante, il primo alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale (→ Definizioni) che precede la data di scadenza del piano dei versamenti o il decesso.

Il premio è determinato in base all'ammontare del capitale assicurato, alla durata del contratto, all'età assicurativa (→ Definizioni) dell'assicurato, al suo stato di salute, allo stato di fumatore/non fumatore, alle attività professionali/sportive svolte e abitudini di vita e all'eventuale presenza di sconti.

L'importo annuo minimo del premio è pari a Euro 50,00, prima dell'applicazione di eventuali sconti.

I premi possono essere frazionati in rate mensili o semestrali. In tal caso il premio annuo viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionali di frazionamento → art. 15).

Genertel si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio a fronte delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato in fase di stipula sul suo stato di salute e/o sulle attività professionali/sportive svolte.

<sup>5</sup> In caso di mancanza di conto corrente può essere effettuato il pagamento tramite assegno circolare.

<sup>6</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Genertel.

<sup>7</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

**Art. 8 - Mezzi di versamento del premio**

Il versamento del primo premio, per qualsiasi frazionamento prescelto, può avvenire con:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertel;
- carta di credito (solo per premi annui pari o inferiori a Euro 1.000,00).

Il versamento dei premi successivi può avvenire con autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente (SDD).

In caso di frazionamento mensile, il versamento del premio può avvenire esclusivamente mediante addebito diretto su conto corrente (SDD).

In caso di estinzione del conto corrente bancario è possibile, previa comunicazione scritta a Genertel, concordare con la stessa una diversa modalità di versamento del premio.

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

**Art. 9 - Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione**

Se non è versata anche una sola rata di premio, passati 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto si risolve e i **premi versati sono acquisiti** da Genertel.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Genertel non gli ha inviato avvisi di scadenza.

**Art. 10 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione**

In caso di interruzione del versamento dei premi, **il contratto può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata.

Se sono trascorsi più di 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Genertel, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

La riattivazione è possibile solo dopo che sono stati versati i premi arretrati, aumentati degli interessi legali calcolati dalla relativa data di scadenza alla data di riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il valore contrattuale della prestazione come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

› QUANDO COMINCIA  
LA COPERTURA E  
QUANDO FINISCE?

**Art. 11 - Durata**

La durata del contratto è scelta dal contraente tra un minimo di 2 ed un massimo di 30 annualità. L'età assicurativa (→ Definizioni) massima dell'assicurato a scadenza del contratto è pari a 80 anni.

**Art. 12 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto****Conclusione del contratto**

Il contratto è concluso quando Genertel ha rilasciato la polizza (→ Definizioni) al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

**Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.



In caso di versamento con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Genertel. Se tra la data di versamento e il giorno di accredito cambia l'età assicurativa (→ Definizioni) dell'assicurato, il contraente deve versare a Genertel la differenza tra il premio inizialmente versato e il premio calcolato in base alla nuova età.

In caso di pagamento tramite carta di credito, il premio si intende versato nel giorno in cui viene effettuato il pagamento.

› **COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?**

**Art. 13 - Recesso**

Il contraente può recedere **entro 60 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertel<sup>8</sup>.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata indicato dal timbro postale, il contraente e Genertel sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertel rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti:

- di eventuali imposte;
- della parte relativa al rischio corso per la durata del contratto.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso<sup>8</sup>.

› **SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?**

☐ SÌ ☒ NO

**Art. 14 - Riscatto e riduzione**

**Non sono previsti** valori di riscatto e riduzione.

In caso di interruzione del versamento dei premi, il contratto può essere riattivato (→ art.10).

› **QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?**

**Art. 15 - Costi**

Sono previsti i seguenti **costi gravanti sul premio**:

| CARICAMENTI        |     |
|--------------------|-----|
| Valore percentuale | 20% |

In caso di frazionamento del premio, si applicano le **addizionali di frazionamento** secondo la seguente tabella:

| FRAZIONAMENTO DEL PREMIO | ADDIZIONALE DI FRAZIONAMENTO |
|--------------------------|------------------------------|
| Annuale                  | 0,00%                        |
| Semestrale               | 2,00%                        |
| Mensile                  | 4,50%                        |

Il contratto prevede **costi per accertamenti medici** da effettuarsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

- capitali assicurati superiori a Euro 250.000,00;
- età assicurativa dell'assicurato superiore a 60 anni;
- richiesta del contraente di copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza di 3 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione (→ art. 4).

Il costo degli accertamenti - pari alla tariffa applicata dal medico o dalla struttura sanitaria cui l'assicurato si è rivolto - è a carico del contraente.

<sup>8</sup> La raccomandata va inviata a Genertel S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.



» ALTRE DISPOSIZIONI  
APPLICABILI AL  
CONTRATTO

### Art. 16 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertel o per testamento.

La comunicazione va inviata a Genertel S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Genertel, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertel di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>9</sup>.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertel solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge<sup>10</sup> le somme dovute da Genertel al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri). Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>11</sup>. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertel devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertel S.p.A. - via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (TS) - Italia.

### Art. 20 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

### Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<sup>9</sup> Art. 1920 del Codice Civile.

<sup>10</sup> Art. 1923 del Codice Civile.

<sup>11</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



## ALLEGATO 1

### INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omissione o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

#### Obblighi del cliente

##### Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.



5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

### **Persone politicamente esposte**

#### **Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
  - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/07**

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

#### **Art. 1 comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/07**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;



- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

### **Obbligo di astensione**

#### **Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07**

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

### **Sanzioni penali**

#### **Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 231/07**

- 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
- 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



## ALLEGATO 2

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

#### Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali<sup>(1)</sup>, da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/ indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative, la Sua propensione al rischio e per offrirle consulenza sui prodotti assicurativi;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);<sup>(2)</sup>
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;<sup>(2)</sup>
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;<sup>(2)</sup>
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alle lettere (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

#### Utilizzo dei dati per fini di ricontatto

La informiamo che i Suoi dati personali, identificativi e/o di contatto, da Lei forniti sul nostro sito in qualità di soggetto interessato ai nostri prodotti assicurativi, saranno trattati da Genertel S.p.A per inviarLe materiale informativo e farla ricontattare da un nostro consulente per ricevere maggiori informazioni sul prodotto per il quale ha manifestato il suo interesse. Tale trattamento dei Suoi dati personali verrà svolto per le finalità di cui ai punti (i) e (ii).

#### Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
- 2) per la cessione alle altre società del Gruppo Generali\* e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, auto mobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

#### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi



siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: [privacy@genertel.it](mailto:privacy@genertel.it) oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a [RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

### Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

### Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

### Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa<sup>(4)</sup>, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

#### NOTE:

- La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
- A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

\*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion